

Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne.

Art. 5

(Funzioni dell'Amministrazione regionale)

1. L'Amministrazione regionale esercita, nei confronti dell'Ente regionale per la tutela del patrimonio ittico (ETPI), le seguenti funzioni:

- a)** nomina gli organi;
- b)** definisce l'assetto organizzativo;
- c)** esercita attività di indirizzo, vigilanza e controllo;
- d)** adotta ogni altro provvedimento necessario a garantirne la funzionalità.

2. In particolare, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di risorse ittiche:

- a)** sono dettati indirizzi per lo sviluppo delle attività istituzionali dell'ETPI e gli obiettivi di gestione;
- b)** possono essere disposte ispezioni e verifiche nei confronti dell'ETPI;
- c)** è approvata la cartografia delle acque interne di cui all'articolo 3, comma 1;
- d)** è nominato il Comitato ittico di cui all'articolo 10 e il Collegio dei revisori dei conti dell'ETPI di cui all'articolo 14;
- e)** sono individuate le aree omogenee del territorio regionale che costituiscono i collegi elettorali dei rappresentanti dei pescatori sportivi che compongono il Comitato ittico ai sensi dell'articolo 11, comma 2;
- f)** sono approvati gli atti dell'ETPI soggetti al controllo ai sensi dell'articolo 16;
- g)** sono approvate le linee guida per la modernizzazione e la razionalizzazione degli impianti ittici regionali di cui all'articolo 37.